

Disegno di legge A.C. 1633

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

V Commissione Bilancio
Camera dei Deputati

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana dell'impresa Privata

Roma, 18 gennaio 2024

Proposte emandative di Confimi Industria:

Proroga al 1/1/2025 entrata in vigore obbligo partita Iva per associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente Articolo 3-*bis*:

"Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dall'articolo 4, comma 2-bis, lettera b), del decreto legge 10 maggio 2021 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 82, le parole "a decorrere dal 1° luglio 2024" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Motivazione

Con la conversione del D.L. 82/2023 sono stati prorogati dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 i termini di decorrenza delle disposizioni, introdotte dal D.L. 146/2021, riguardanti la nuova disciplina Iva per le operazioni effettuate da taluni enti non commerciali di tipo associativo (modifiche agli articoli 4 e 10 del D.P.R. 633/72). Nelle more della revisione del sistema tributario, di cui alla legge 111/2023, l'articolo 7, lettera g), prevede una significativa revisione della disciplina in materia di detrazione Iva.

Considerate la rilevante portata che avrà la suddetta riforma e l'inopportunità di introdurre cambio di regole e nuovi adempimenti in corsa d'anno (attivazione partita Iva, fatturazione, certificazione e tenuta di contabilità Iva, ecc.), l'emendamento propone lo slittamento al 1° gennaio 2025 delle norme in oggetto al fine di consentire agli operatori, anche delle associazioni sindacali e di categoria non interessate dalla novità del Codice per il terzo settore, tempi ragionevoli per organizzare gli adeguamenti amministrativi necessari tenendo in debita considerazione le novità che saranno introdotte con il pacchetto Iva della riforma fiscale.

La proroga **non richiede coperture** poiché riguarda soggetti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale) per i quali le entrate dai propri associati/iscritti oggi escluse ex art. 4 (carenza del requisito soggettivo), saranno comunque esenti Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore

All'articolo 14, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3:

"Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'Iva e redditi,

di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

Motivazione

L'emendamento mira a superare una disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, a partire dal periodo successivo all'autorizzazione della Commissione UE (articolo 104 comma 2, del decreto legislativo 117/2017) fra associazioni sportive dilettantistiche che non assumono la qualifica di enti del Terzo settore e gli altri enti e associazioni.

Estensione del regime forfettario Iva per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore

All'articolo 14, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3-bis:

"Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può essere applicata, ai soli fini Iva, la disciplina in franchigia di cui all'articolo 86 del citato decreto nei limiti della soglia prevista dall'articolo 282 della Direttiva 2006/112/CE.

Motivazione

L'emendamento mira a superare una dimenticanza che determina una disparità di trattamento fra ODV e APS e altre associazioni (ad esempio sindacati e associazioni di categoria) per le quali non è prevista l'applicabilità - per l'eventuale attività commerciale - del regime forfettario Iva. L'emendamento propone la semplificazione nel limite della soglia prevista dall'articolo 282 della Direttiva Iva (attualmente € 85.000).

Proroga obbligo stipulazione polizza danni catastrofali immobilizzazioni imprese

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente *Articolo 3-bis*:

"Al comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213, le parole "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite con "entro il 31 dicembre 2025".

Motivazioni

Il nuovo obbligo è per alcuni versi condivisibile, per altri discutibile. Richiede riflessioni che non possono essere effettuate senza avere una chiara dimensione dell'impatto sul costo per le imprese che, a prima impressione, si presume possa essere esageratamente elevato e quindi improponibile (altresì difficile immaginare una concorrenza al ribasso fra le

compagnie). Opportuno quindi allungare i termini in modo che le imprese abbiano più tempo per valutare e confrontare le proposte che (nell'auspicio non diano origine a cartelli) arriveranno dal mercato assicurativo.

Termini versamento Iva per acquisti in reverse charge dei soggetti forfetari

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente Articolo 3-*bis*:

"Nell'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunta la seguente disposizione:

"Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate ha confermato che anche i soggetti forfetari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 sono soggetti passivi Iva quando effettuano acquisti in *reverse charge* (circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010); detti acquisti devono pertanto essere sempre accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'Iva. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38 comma 5 lettera c) del D.L. 313/93).

La proposta mira ad introdurre il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti **forfetari** possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del *reverse charge* interno e, ove previsto, internazionale.

È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni (fino ad € 85.000 di ricavi/compensi) non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei medesimi termini trimestrali che l'ordinamento riconosce ad operatori ben più strutturati (fino a 500/800.000 euro di volume d'affari) ai sensi dell'articolo 7 del dPR 542/99; termine a cui il medesimo forfetari potrebbe adire solo in caso di fuoriuscita dal regime in corso d'anno per superamento della soglia di € 100.000.

Per la proposta in analisi **si ritiene non siano necessarie coperture** per due motivi:

- il citato articolo 7 prevede (al comma 3) che il versamento trimestrale sia maggiorato dell'1% a titolo di interesse;
- è **molto probabile che i maggiori termini favoriscano l'adempimento spontaneo** dell'esterometro e del relativo versamento Iva sugli acquisti da non residenti che, diversamente, l'Agenzia delle entrate riuscirebbe ad intercettare solo a seguito di approfondite verifiche analitiche (dai fornitori esteri arrivano essenzialmente solo fatture analogiche).

Rimane fermo che il contribuente conserva la facoltà di eseguire il versamento mensilmente senza detta maggiorazione.

***Termine annotazione acquisti in reverse charge
per i soggetti in liquidazione Iva trimestrale***

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente Articolo 3-*bis*:

"Il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente:
"I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93."

Motivazioni

Trattasi di precisazione normativa volta a chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del d.P.R. 542/99 (come ampliati dalla Legge di Bilancio 2021) per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni attive che per quelle passive in inversione contabile. La precisazione non richiede coperture; essa collima, peraltro, con il chiarimento già ufficiosamente offerto dall'Agenzia delle entrate in occasione del Forum Commercialisti organizzato da Italia Oggi (23 gennaio 2023).

***Precisazione sui termini
dell'esterometro***

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente Articolo 3-*bis*:

"Nell'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: *"Salvo intervenuto accesso, ispezione o verifica, l'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica rappresenta violazione meramente formale laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015, sia avvenuta entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ai fini di fruire della liquidazione Iva precompilata e del 31 gennaio dell'anno successivo ai fini di fruire della dichiarazione Iva precompilata"*.

Motivazioni

Con il testo dell'emendamento si propone di precisare che - in mancanza di intervenute verifiche - eventuali comunicazioni tardive effettuate ai fini dell'esterometro secondo le modalità della fatturazione elettronica in vigore dal 1/7/2022 (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) non configurano violazione Iva sanzionabili (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del *reverse charge*) laddove l'operazione abbia regolarmente concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento o comunque sia stata trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento laddove il contribuente voglia avvalersi dell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva e - per i soggetti con liquidazione trimestrale - delle altre semplificazioni (precompilate LI.PE. e DAI) previste dall'articolo 4 del D.Lgs 127/2015 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 del 9/7/2021. L'invio entro il 31 gennaio dell'anno successivo potrà comunque garantire la fruizione della dichiarazione annuale Iva precompilata.

Oltre i suddetti termini di tolleranza (entro i quali la violazione non incide né sull'attività accertativa né sulla possibilità dell'Agenzia di fornire le precompilate Iva) rimangono applicabili le ordinarie sanzioni secondo le interpretazioni già fornite dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, come sostenuto in via interpretativa nella circolare 26/E del 13/7/2022:

- (i) l'emissione della fattura elettronica verso non residenti non è obbligatoria così come non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva a cui fa seguito la doppia annotazione vendite/acquisti) mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi - cioè quando tempestivo - può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro;
- (ii) il movimento di trasmissione dati (XML) *"avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento"* (cioè i 2 euro dell'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs 471/97) rimanendo però *"autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione"* (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza *"in linea generale"* anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo *"rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero"*.

La **precisazione favorirà l'adempimento spontaneo** dell'esterometro rendendo più completa - anche ai fini delle precompilate - l'acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. Esterometro per gli acquisti da non residenti che, diversamente, l'Agenzia delle entrate riuscirebbe ad intercettare solo a seguito di approfondite verifiche analitiche (dai fornitori esteri arrivano essenzialmente solo fatture analogiche).